

AS1669 – PROROGA DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE DI TELECOMUNICAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Roma, 27 maggio 2020

Ministero dello Sviluppo Economico
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella propria riunione del 20 maggio 2020, ha ritenuto opportuno indirizzare a codeste istituzioni alcune considerazioni, ai sensi dell’articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito agli effetti sulla concorrenza nei mercati delle comunicazioni mobili determinati dalla prassi della proroga dei diritti d’uso delle frequenze di telecomunicazione, ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (“Codice delle Comunicazioni Elettroniche”) e alla conseguente necessità di conseguire un’allocazione delle frequenze per le telecomunicazioni a banda larga e ultra-larga che permetta di raggiungere obiettivi di efficienza, non discriminazione e concorrenza, favorendo altresì lo sviluppo infrastrutturale degli operatori mobili.

L’Autorità rileva che, anche alla luce del contesto attuale, sia necessario intraprendere talune iniziative che favoriscano gli investimenti degli operatori mobili (MNO), mediante la definizione di regole certe e temporalmente coerenti in tema di rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze.

Come si esporrà nel prosieguo, anche alla luce dei rafforzati principi unionali rinvenibili nella Direttiva (UE) 2018/1972¹ (nel seguito “Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche o “CECE”, il cui termine di recepimento è fissato per il 21 dicembre 2020), si auspica che l’Italia adotti un progetto di lungo periodo nella gestione delle frequenze di telecomunicazione che permetta di favorire la competizione tra gli operatori e stimolare gli investimenti, anche tramite una concorrenza di tipo infrastrutturale.

Tale approccio programmatico nella gestione delle frequenze appare opportuno al fine di favorire la pianificazione e il dispiegamento degli investimenti degli operatori di telecomunicazione mobile e, di conseguenza, a rafforzare il processo di infrastrutturazione delle telecomunicazioni che, soprattutto nel contesto attuale, hanno assunto un ruolo centrale per il sistema economico del Paese.

Il contesto normativo-regolamentare

L’articolo 25, comma 6, dell’attuale Codice delle Comunicazioni Elettroniche prevede che le autorizzazioni generali abbiano una durata non superiore a 20 anni e siano prorogabili per una sola volta e per un periodo non superiore a 15 anni. Infatti, l’articolo 5 della Direttiva 2002/20/CE² (nel seguito “Direttiva Autorizzazioni”), come modificata dalla Direttiva 2009/140/CE³, dispone che i diritti d’uso delle frequenze radio siano concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate nonché con una durata “*adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell’obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti*”.

Tali principi sono rinvenibili anche nel richiamato Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche. In particolare, ai sensi dell’articolo 49 del CECE, i diritti d’uso individuali delle frequenze sono concessi per una durata adeguata, tenuto conto degli obiettivi perseguiti. Con particolare riferimento alle frequenze oggetto di armonizzazione per i servizi a banda larga senza fili – vale a dire quelli attualmente utilizzati per i servizi di telecomunicazione mobile – gli Stati Membri devono garantire “*per un periodo di almeno 20 anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenuto conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. [...] A tal fine gli Stati membri garantiscono che detti diritti siano validi per almeno 15 anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al primo comma, un’adeguata proroga di tale durata, [...] mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei*

¹ [Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.]

² [Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.]

³ [Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica.]

diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, [...] possono adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande."

Ai sensi dell'articolo 50 del CECE, le autorità nazionali competenti decidono tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. Nell'adottare una decisione di rinnovo, le autorità competenti devono prendere in considerazione, tra l'altro: i) la realizzazione degli obiettivi generali del CECE; ii) la promozione dell'armonizzazione nell'uso dello spettro radio nel territorio dell'Unione in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi; iii) la necessità di definire procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate; iv) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto d'uso oggetto di proroga; v) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione; vi) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato; vii) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

Le autorità competenti applicano, al riguardo, una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (articolo 50, par. 3, CECE). Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati (articolo 50, par. 4, CECE). Tali contributi, conformemente ai principi attualmente vigenti e a quelli di prossimo recepimento, devono essere trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito, non discriminatori e tali da garantire l'impiego ottimale delle risorse scarse.

In sintesi, il quadro normativo, anche quello delineato nel Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, è volto a promuovere un contesto di certezza per gli investimenti, con la definizione di una tempistica certa relativa ai diritti d'uso e con l'indicazione, al momento della prima assegnazione, della possibilità di un'eventuale proroga, secondo principi di trasparenza, non discriminazione, efficiente allocazione delle risorse scarse e concorrenza. In merito agli aspetti relativi alla concorrenza, i principi indicati richiedono di assicurare un adeguato bilanciamento tra durata (necessaria a garantire gli investimenti) e necessità di non innalzare barriere all'entrata per i nuovi operatori.

Gli interventi dell'Autorità in tema di rinnovi di frequenze

Questa Autorità ha, in diverse occasioni, espresso il proprio orientamento in merito alla necessità di garantire che l'allocazione delle frequenze di telecomunicazione mobile fosse improntata ai principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione.

In particolare, nel parere n. AS1493 – *Procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per favorire la transizione verso la tecnologia 5G*⁴, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90, l'Autorità ha osservato che le procedure di assegnazione delle frequenze per il 5G⁵ (bande 700 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz) rappresentavano un'opportunità per garantire e ampliare condizioni di mercato concorrenziali, per incentivare gli investimenti nei servizi di telecomunicazione mobile, nonché per l'ingresso l'affermazione di nuovi operatori, allo scopo di ridurre il livello di concentrazione nel mercato in oggetto.

In tale contesto, la definizione di regole di gara che favorissero l'ingresso o il consolidamento di nuovi operatori appariva necessaria alla luce del fatto che, negli anni precedenti, vi era stato un ampio uso dello strumento del rinnovo dei diritti d'uso delle frequenze, soprattutto con riferimento alle bande di frequenze più appetibili per la copertura, vale a dire le frequenze inferiori a 1 GHz, la cui allocazione a favore degli operatori storici era sbilanciata non solo nella quantità, ma anche con riferimento alla durata del diritto d'uso delle frequenze, laddove gli operatori storici, per effetto dei provvedimenti di rinnovo delle frequenze, si "*giovano di una durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 MHz superiore ai 30 anni*".

La necessità di un'adeguata valutazione dell'opportunità di utilizzare l'istituto delle proroghe e, in particolar modo, l'esigenza di definire regole e vincoli certi relativi a tale istituto, è stata espressa con parere rilasciato, ai sensi dell'articolo 14-ter del d.lgs. n. 259/2003, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 2 novembre 2018⁶, in relazione al trasferimento di alcune frequenze in banda 3,4-3,6 MHz dalla società Aria S.p.A. a Fastweb S.p.A. successivamente all'ottenimento di una proroga fino al 31 dicembre 2029; frequenze che presentano le stesse caratteristiche tecnologiche delle frequenze in banda 3,6-3,8 MHz, oggetto di assegnazione nelle procedure riguardanti il 5G ("asta 5G"). In quella occasione la proroga veniva giustificata dall'esistenza di investimenti sostenuti e di quelli programmati, in misura tale da richiedere un arco di tempo più ampio della scadenza originaria per garantire un

⁴ [In Boll. n. 12/2018.]

⁵ [Cfr. Avviso pubblico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, approvato con determina direttoriale n. 45205 DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 luglio 2018; Delibera AGCOM n. 231/18/CONS, recante "Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205".]

⁶ [S3407 – Richiesta di parere ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6, del d.lgs. n. 259/2003 in merito alla cessione dei diritti d'uso di frequenze per sistemi Broadband Wireless Access (BWA) nella banda 3,4-3,6 GHz da parte della società Aria S.p.A. alla società Fastweb S.p.A., parere rilasciato in data 2 novembre 2018.]

ritorno economico prospettico ragionevole⁷. Pertanto, si valutava negativamente la cessione in un periodo così ravvicinato dal rinnovo dei diritti d'uso, in quanto ciò aveva "il duplice effetto di frustrare gli obiettivi insiti nella proroga del diritto d'uso – in quanto motivata sulla base di esigenze soggettive di investimento – e di ridurre la concorrenza per le risorse frequenziali nella banda 3,6-3,7 GHz nella procedura attualmente in corso e in cui Fastweb S.p.A. si è qualificata per la partecipazione". In tale contesto, si riteneva opportuno, in un'ottica prospettica, che le norme e i regolamenti in tema di rinnovo dei diritti d'uso prevedessero un divieto di cessione per un periodo definito e un obbligo di realizzazione degli investimenti e utilizzo delle risorse frequenziali, di portata analoga agli obblighi previsti nella fase di prima assegnazione dei diritti.

Su tali frequenze, l'Autorità ha espresso ulteriori valutazioni con la segnalazione, ex articolo 21 della legge n. 287/90, n. AS1544 – *Proroga dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazioni*⁸, la quale segue gli esiti dell'asta per le frequenze 5G, in cui venivano assegnati 4 blocchi di frequenze (2 blocchi da 80MHz e 2 blocchi da 20 MHz) nella banda 3,6-3,8 GHz. In tale segnalazione si poneva l'accento "alle condizioni tecnico-economiche associate al rinnovo della durata dei diritti d'uso, atteso che le stesse possono conferire un indebito vantaggio concorrenziale a taluni soggetti operanti sul mercato" e qualora il valore del contributo economico "sia desumibile dalla valutazione definita nelle procedure competitive per l'assegnazione di diritti d'uso per frequenze similari – come ad esempio i diritti d'uso per le frequenze in banda 3,4-3,6 GHz e i diritti d'uso per le frequenze "pioniere del 5G", assegnata recentemente con apposita gara – sarebbe necessario definire un canone proporzionato con tale valutazione".

La richiesta valutazione di proporzionalità avrebbe dovuto tenere in considerazione le altre caratteristiche dei diritti d'uso, quali: i) la differente durata e utilizzo a cui viene destinata la risorsa e il loro riflesso nel recupero degli investimenti; ii) la necessità di perseguire – mediante il rinnovo – obiettivi specifici, come ad esempio il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia, il recupero degli investimenti o la permanenza di determinati servizi; iii) il riconoscimento di diritti differenziati tra l'acquisizione a titolo originario rispetto all'allocazione a titolo di rinnovo, come ad esempio la possibilità di rinnovo successivo.

In tal senso, era necessario evitare l'allocazione discriminatoria di una risorsa che assolve al medesimo scopo, permettendo agli operatori di comunicazione di competere in condizioni di parità, e si evidenziava altresì la necessità che il quadro regolamentare in tema di proroga dei diritti d'uso venisse integrato al fine di garantire che lo strumento della proroga sia sempre ben definito in ragione di obiettivi prefissati. Interventi su tale fronte riguardavano la definizione, già al momento della prima assegnazione, dell'esistenza (o meno) della possibilità di rinnovo del diritto d'uso, il periodo di proroga e le ragioni inderogabili che giustificano la proroga stessa, così da fornire un quadro coerente e definito *ex ante* sull'ampiezza del diritto d'uso assegnato. Si riteneva opportuna anche l'introduzione, come condizione del rinnovo dei diritti d'uso, di un divieto di cessione per un periodo predefinito, nonché di obblighi di realizzazione degli investimenti e di utilizzo delle risorse frequenziali.

I principi espressi nelle precedenti segnalazioni sono stati poi ribaditi anche nella segnalazione, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90, n. AS1550 – *Concessioni e criticità concorrenziali*⁹, ribadendo la necessità di ricorrere a procedure di gara che consentano l'ampia partecipazione degli operatori e chiarendo che le proroghe, al pari delle assegnazioni originarie, dovrebbero essere concesse al fine di raggiungere obiettivi specifici. È stato ricordato, inoltre, che tanto la durata, quanto le possibili proroghe delle concessioni, devono essere giustificate da esigenze obiettive.

Osservazioni in merito al processo di allocazione e gestione delle frequenze per le telecomunicazioni mobili

La gestione delle risorse scarse, tra le quali rientrano le frequenze di telecomunicazione, rappresenta un elemento di fondamentale importanza per le politiche pubbliche riguardanti le infrastrutture di telecomunicazione. Un contesto concorrenziale corretto e un'azione amministrativa improntata ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza e non discriminazione appaiono fondamentali per assicurare un processo di ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazioni, mediante lo stimolo degli investimenti privati. Tali elementi sono oggi viepiù importanti, alla luce della centralità delle infrastrutture di telecomunicazioni.

Il quadro normativo eurounitario e nazionale persegue lo scopo di assicurare il corretto bilanciamento tra la necessità di sostenere gli investimenti in infrastrutture e l'esigenza di garantire la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni. In tale solco, l'azione amministrativa connessa all'allocazione dei diritti d'uso delle frequenze di telecomunicazioni deve essere improntata a garantire certezza agli operatori e a fornire un adeguato bilanciamento tra proroghe dei diritti d'uso, che devono essere motivate e presentare adeguate limitazioni, e assegnazione delle frequenze.

Quanto all'allocazione dei diritti d'uso delle frequenze, come già osservato nei suindicati atti di segnalazione, si osserva che gli operatori storici hanno fruito negli anni di svariate proroghe, che hanno riguardato, in alcuni casi, lo stesso

⁷ [Cfr. Allegato B, par. 18 e ss., Delibera AGCOM n. 503/17/CONS recante "Consultazione pubblica sulle richieste degli operatori ARIA S.p.A., GO INTERNET S.p.A., LINKEM S.p.A., MANDARIN S.p.A. e TIM S.p.A. di proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.4-3.6 GHz di cui alla delibera n. 209/07/CONS".]

⁸ [In Boll. n. 43/2018.]

⁹ [In Boll. n. 48/2018.]

diritto d'uso per ben due volte. Per tale motivo questa Autorità, nei propri precedenti interventi, ha ritenuto opportuno che nella politica di gestione delle frequenze fossero adottati adeguati correttivi.

In primo luogo, tali correttivi corrispondevano a speciali riserve per i nuovi operatori nell'assegnazione di nuove frequenze, soprattutto nelle bande inferiori a 1 GHz che sono essenziali per la creazione di una rete frequenziale con adeguata copertura. In secondo luogo, l'Autorità ha ritenuto necessario che le proroghe fossero motivate, definite con certezza e fossero accompagnate da limitazioni, quali gli obblighi di copertura o divieti di cessione del diritto d'uso per un periodo iniziale. Inoltre, si poneva l'accento sulla diversa destinazione d'uso delle frequenze (da *fixed wireless access* a frequenze di telecomunicazioni mobili) e sulla fase di determinazione dei contributi di rinnovo del diritto d'uso che non dovevano essere discriminatori.

In merito alla politica di gestione dei rinnovi dei diritti d'uso, una più attenta analisi della loro allocazione ha permesso di verificare che, per i diritti sulle medesime bande di frequenza, i rinnovi, sono stati concessi solo ad alcuni operatori, con conseguente discriminazione di altri operatori. In particolare, nelle bande 900 MHz e 2.100 MHz, l'allocazione delle frequenze è quella mostrata nella seguente tabella:

| Blocchi di frequenza e tecnologia ¹⁰ | MHz (quantità) | Operatore | Numero rinnovi | Anno di inizio utilizzo | Durata totale (anni) | Data di scadenza |
|---|----------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Banda 900 MHz | | | | | | |
| 2x10 MHz FDD 2G/3G/4G | 20 | TIM | 2 | 1995 | [30-35] | 31/12/2029 |
| 2x10 MHz FDD 2G/3G/4G | 20 | Vodafone | 2 | 1995 | [30-35] | 31/12/2029 |
| 2x10 MHz FDD 2G/3G/4G | 20 | W3 | 1 | 1998 | [30-35] | 31/12/2029 |
| 2x5 MHz FDD 2G/3G/4G | 10 | Iliad (ex W3) | 0 | 2011 | [10-15] | 31/12/2021 |
| Banda 2.100 MHz | | | | | | |
| 2x10 MHz FDD 3G/4G | 20 | TIM | 0 | 2002 | [20-25] | 31/12/2021 |
| 2x10 MHz FDD 3G/4G | 20 | Vodafone | 0 | 2002 | [20-25] | 31/12/2021 |
| 2x10 MHz FDD 3G/4G | 20 | W3 | 1 | 2002 | [25-30] | 31/12/2029 |
| 2x10 MHz FDD 3G/4G | 20 | Iliad (ex W3) | 1 | 2002 | [25-30] | 31/12/2029 |
| 2x5 MHz FDD 3G/4G | 10 | W3 | 1 | 2002 | [25-30] | 31/12/2029 |

L'operatore Iliad, a dispetto di quanto riconosciuto agli altri operatori nella medesima banda, non ha ricevuto alcun rinnovo dei diritti d'uso del blocco di frequenze accoppiate nella banda 900 MHz, disponendo così di una durata del diritto d'uso di circa 1/3 rispetto a quella dei concorrenti e comunque inferiore al periodo minimo di 15 anni, previsto dall'articolo 49 del CECE e ritenuto necessario per garantire la sostenibilità degli investimenti associati al loro utilizzo. Nella banda 2.100 MHz, gli operatori TIM e Vodafone non hanno ancora ricevuto alcun rinnovo del diritto d'uso, ciascuno per i due blocchi di frequenze accoppiate che sono in scadenza nell'anno 2021 e che hanno durata inferiore a 25 anni.

Nel ricordare il costante orientamento dell'Autorità in tema di proroga dei diritti d'uso delle frequenze e, in particolare, la valutazione negativa dell'eccessivo ricorso all'istituto della proroga, come descritto in precedenza, si rileva che, con particolare riferimento alle dotazioni frequenziali in questione, alcuni operatori hanno già beneficiato, del rinnovo dei relativi diritti d'uso. Pertanto, occorre adottare ogni opportuna iniziativa affinché non si producano effetti discriminatori, in danno di taluni operatori, in grado di alterare le dinamiche competitive dei mercati interessati. Ciò sia perché l'assenza di una decisione che ristabilisca l'omogeneità delle condizioni concorrenziali potrebbe incidere su elementi di rilievo aziendali, come per esempio le frequenze inferiori a 1 GHz necessarie alla copertura di rete, sia con riferimento all'effetto sugli investimenti di un quadro regolamentare incerto e non trasparente.

In merito alla necessità di garantire regole certe e trasparenza nella loro applicazione, deve rilevarsi che ad oggi non si è ancora provveduto a definire i contributi di rinnovo dei diritti d'uso per le proroghe concesse più di dieci anni fa. Tale

¹⁰ [Dal punto di vista delle tecnologie utilizzate è necessario distinguere due metodi di trasmissione: (i) FDD – Frequency division duplex, che indica l'utilizzo di due canali differenti di comunicazione (usualmente indicato come 2x5Mhz, 2x10Mhz, ecc.) che servono per la comunicazione contemporanea in ricezione ed in trasmissione e (ii) TDD – Time division duplex in cui la comunicazione avviene mediante un unico canale ed i pacchetti di informazioni vengono ricevuti e trasmessi ad intervalli regolari. Inoltre, si indica con SDL – Supplemental downlink una tecnologia che permette di associare capacità trasmissiva aggiuntiva a quella già disponibile per aumentare la capacità di download.]

circostanza appare incidere negativamente sugli investimenti in infrastrutture di telecomunicazioni, poiché non si consente agli operatori di effettuare un'adeguata pianificazione finanziaria, stante il permanere della pluriennale incertezza in merito ai contributi finanziari per il rinnovo del diritto d'uso.

In tal senso, nel momento in cui si individueranno i contributi di rinnovo, si auspica lo svolgimento di valutazioni comparative con i diritti di utilizzo similari, in modo tale da rendere il contributo proporzionato e non discriminatorio e tenendo conto, anche, delle altre caratteristiche dei diritti d'uso, quali: *i)* la differente durata e utilizzo a cui viene destinata la risorsa e il loro riflesso nel recupero degli investimenti; *ii)* la necessità di perseguire – mediante il rinnovo – obiettivi specifici, come ad esempio il mantenimento del supporto di una determinata tecnologia, il recupero degli investimenti o la permanenza di determinati servizi; *iii)* il riconoscimento di diritti differenziati tra l'acquisizione a titolo originario rispetto all'allocazione a titolo di rinnovo, come ad esempio la possibilità di un rinnovo successivo.

Conclusioni

In conclusione, l'Autorità auspica una politica di gestione delle frequenze improntata al rispetto dei principi eurounitari suindicati, al fine di assicurare la creazione di un *level playing field* che favorisca il dispiegamento degli investimenti e il corretto svolgersi del gioco della concorrenza tra operatori. In tale ottica, si ritiene opportuno definire un quadro di regole certe e di lungo periodo nella gestione delle risorse frequenziali scarse.

Tali iniziative appaiono indispensabili per assicurare che gli operatori di telecomunicazione pianifichino e mettano in atto i propri investimenti, soprattutto in un momento cruciale come quello rappresentato dal contesto odierno.

In particolare, l'Autorità, nell'auspicare, in via generale, un prudente ricorso agli strumenti di proroga dei diritti d'uso delle risorse frequenziali, ritiene comunque opportuno suggerire, nelle scelte pubbliche di allocazione delle frequenze, un approccio di lungo periodo rispettoso dei principi suindicati di trasparenza, efficienza, proporzionalità e non discriminazione, così da favorire la concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni e gli investimenti nelle reti.

In tal senso, si auspica che il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni intervengano, ciascuno per le funzioni di propria competenza, adottando una politica uniforme in merito al rinnovo dei diritti d'uso nelle bande 900 MHz e 2.100 MHz, conformando in questo modo la politica dei rinnovi al principio di non discriminazione.

Nella medesima ottica, appare opportuna una celere individuazione dei canoni di rinnovo delle frequenze in banda 2.100 MHz, non ancora determinati benché tali proroghe siano avvenute diversi anni fa. Tale determinazione appare utile per fornire certezza agli operatori mobili al fine di consentire loro di operare una pianificazione economico-finanziaria dei propri investimenti.

Si auspica, infine, che i contributi di rinnovo vengano definiti sempre contestualmente al rinnovo dei diritti d'uso e sulla base di valutazioni comparative con i diritti d'uso similari, in modo da rendere il contributo proporzionato e non discriminatorio.

La presente segnalazione sarà pubblicata nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli